

**VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DEI SOGGETTI IN TENERISSIMA ETÀ E FALSO RICORDO.**

**Corte di Appello di Brescia, Sez. I, 14/01/2002**

**(dep. 21 gennaio 2002)**

**Pres. Giacomo Sartea**

**Testimonianza - Valutazione - Soggetti in età tenerissima - Suggestione - Persone affettivamente importanti - patrimonio cognitivo non originario - sollecitazioni esterne - inattendibilità**

E' assolutamente temerario prestare saldo affidamento alla deposizione del bambino asserita vittima di abuso sessuale quando pare evidente che il racconto non rispecchi il suo patrimonio cognitivo originario, ma sia il frutto di sollecitazioni esterne e di apprendimento di ciò che altri dichiarano di avere percepito dal teste stesso all'epoca dei fatti.

**Testimonianza - Valutazione - Soggetti in età tenerissima - Falso ricordo - Travisamenti involontari**

Devono essere valutati con estrema circospezione e prudenza le affermazioni dei soggetti in età tenerissima in quanto frequentemente possono non corrispondere alla realtà, essere frutto di travisamenti del tutto involontari od essere originate da falsi ricordi.

*Nella fattispecie la madre di una bambina di tre anni e mezzo preoccupata per il ripetersi di arrossamenti nella zona vaginale della figlia aveva sollecitato la figlia a dirle se qualcuno le avesse fatto male rivelandole che una cosa del genere le era accaduta nella propria infanzia e che in quella occasione si era confidata proprio alla madre. A siffatto invito, la bambina aveva rivelato di essere stata toccata in zona vaginale da un cugino del padre che era solito accompagnare il genitore allorché questi si recava, più volte alla settimana, a prelevare la figlia presso*

*l'abitazione della madre con cui aveva mantenuto rapporti amichevoli pur dopo la fine della relazione sentimentale dalla quale era nata la piccola.*

*Il giorno successivo la madre della bambina presentava denuncia presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale dei minorenni esternando il dubbio che gli arrossamenti fossero addebitabili ad attenzioni morbose da parte del padre.*

*Sentita poco dopo dalla P.G. la donna precisava che tale sospetto aveva trovato conferma nelle affermazioni della bambina che aveva affermato che quei toccamenti si erano verificati anche in casa in un momento in cui ella era assente.*

*Di poi affermava che alla nonna, in occasione delle pulizie personali, la bambina aveva detto di non patire più fastidio in quanto non aveva fatto più "il gioco segreto con papà e lo zio (leggi cugino del padre)". Sempre la madre aggiungeva poi che la bimba aveva riferito che in un'occasione l'episodio era avvenuto in casa, trovandosi la madre in un'altra stanza.*

*La bambina successivamente aveva narrato alla psicologa del Centro per la tutela del fanciullo a cui era affidata di un episodio accaduto nella cucina della abitazione del genitore ove era stata legata nuda ad una sedia ad opera del padre che le aveva fatto male, indicando al proposito l'inguine ed il braccio.*

*All'età di sette anni e mezzo, quattro anni più tardi rispetto alla prima denuncia, la piccola veniva sentita mediante incidente probatorio: in quella occasione ricordava i vari episodi pregressi e ne narrava altri, tra cui un presunto abuso avvenuto in un bagno pubblico di un parco ad opera del padre*

*Instaurato giudizio abbreviato il giudice per l'udienza preliminare mandava assolto il cugino del padre per non aver commesso il fatto e dichiarava la penale responsabilità del genitore della piccola in relazione al delitto di violenza sessuale continuata condannandolo alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione.*

*Il giudice di secondo grado investito della questione rivelava, accogliendo le considerazioni della difesa, che:*

*-le prime rivelazioni erano avvenute in un contesto caratterizzato da un disturbo frequentemente sofferto dalla bimba soggetta a perdite di urine anche durante il giorno e che tali rivelazioni erano verosimilmente avvenute per asseondamento al suggerimento offerto dalla madre che aveva proposto la tesi dell'esistenza di una causa imputabile a terzi per di più presentata come un'evenienza normale (tant'è che aveva affermato essere occorsa a lei stessa durante l'infanzia) in tal modo offrendo alla figlia l'occasione di dare una spiegazione ritenuta accettabile dalla madre e capace di lenire le preoccupazione manifestata per l'infiammazione.*

*- l'episodio inserito nella cornice delle toilettes del parco non appariva di per sè credibile perché smentito dalla documentazione acquisita che dimostrava che in quel periodo i bagni del giardino erano chiusi al pubblico e non erano praticabili*

*- nell' audizione, avvenuta con un grave ritardo rispetto ai fatti oggetto di deposizione, veniva fatto ampio ricorso a domande di tipo suggestivo*

*- nel racconto del parco la bambina introduceva il particolare dei lavori in corso che on sarebbe stato in grado di ricordare autonomamente*

*- il resoconto seguiva comunque troppo pedissequamente lo schema della denuncia fatta dalla madre, manifestando così di essere frutto di successive sollecitazioni e suggerimenti.*

*- le dichiarazioni complessive della minore risultavano incoerenti anche in ragione della contraddittorietà nella indicazione del responsabile degli abusi fra quanto narrato alla madre e quanto dichiarato nella audizione protetta*

*- al padre non era stato contestato alcun atteggiamento da cui fosse dato desumere una condotta tesa alla soddisfazione sessuale*

*- taluni degli episodi apparivano connotati da palese inverosimiglianza non essendo pensabile che il padre della bimba avesse compiuto atti sessuali sulla piccola nei bagni pubblici con il pericolo di essere scorto*

*dagli operai che vi lavoravano ovvero in casa propria approfittando della momentanea assenza del cugino*

*- non si poteva escludere completamente l'idea di una calunniosa manovra da parte della madre diretta a troncane i rapporti fra la bambina e il padre.*

*Sulla base di queste osservazioni e in applicazione delle massime di esperienza più sopra esposte la Corte di Appello di Brescia riformava la sentenza del giudice di primo grado mandando assolto l'imputato dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.*